

Statuto della FEDERAZIONE DIABETE EMILIA ROMAGNA – Fe.D.ER-OdV

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata “**Federazione Regionale Diabete Emilia Romagna -OdV**”, per semplificazione la Federazione Diabete Emilia Romagna potrà essere citata, come nel presente Statuto, con la sigla **Fe.D.ER**, sigla che viene adottata anche come simbolo di distinzione.

La **Fe.D.ER** fonda la propria natura federativa sui principi della solidarietà, della democrazia e senza alcun fine di lucro.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

La durata della **Fe.D.ER** è illimitata.

ART. 2 - Scopi e attività

La **Fe.D.ER** non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, finalizzate a:

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali,

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

In particolare, l'associazione si propone di:

1. Tutelare i diritti alla salute e i bisogni delle persone con diabete,
2. Contribuire all'educazione e alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica

3. Rappresentare unitariamente le Associazioni delle persone con Diabete Mellito, operanti in Emilia Romagna, nei confronti della Regione ER, degli organi amministrativi e delle altre componenti interessate alla lotta al diabete,
4. Favorire la crescita dell'Associazionismo delle persone con diabete e loro familiari,

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, la Fe.D.ER si attiverà mediante:

1. la promozione, direttamente e/o in collaborazione con le Associazioni aderenti, d'iniziative informative e di sensibilizzazione,
2. l'interscambio delle esperienze territoriali e l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo in tal modo alla riunificazione delle diverse realtà associative nazionali;
3. la raccolta e la distribuzione tempestiva alle Associazioni aderenti di ogni tipo di materiale informativo, riguardante la realtà diabete, in campo legislativo, normativo e scientifico, mantenendo stretto contatto con tutti gli Enti e le Organizzazioni di livello regionale, Nazionale ed Internazionale che possono fornire materiale al riguardo;
4. il reperimento di fondi da destinare a studi finalizzati e/o iniziative rivolte ad una maggiore conoscenza della malattia diabetica e sue complicanze, inoltre ad una maggiore diffusione delle attività di volontariato;
5. l'erogazione di prestazioni in continuità al fine di contribuire alla prevenzione e alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività;
6. ogni altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

ART. 3 – Risorse economiche

La **Fe.D.ER –OdV** per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività, trae le risorse economiche da:

- a – contributi e quote associative delle associazioni aderenti, la quota associativa è stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea;

b – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

c – Contributi dell'Unione Europea e organismi internazionali;

d – Donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali;

e- Erogazioni liberali degli associati e di terzi;

f- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);

g - ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

h – I fondi della **Fe.D.ER- OdV** devono essere depositati in un conto corrente bancario ad essa intestato. Su tale conto compiono operazioni il Tesoriere e il Presidente della **Fe.D.ER**

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dalla **Fe.D.ER**, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali .

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs.n.117/2017.

ART. 4 – Membri dell'Associazione

Possono aderire alla **Fe.D.ER-OdV** le Associazioni legalmente costituite e operanti sul territorio emiliano romagnolo, iscritte o in corso di iscrizione al Registro Regionale della Regione ER, il cui Statuto fissi le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini con diabete.

Le Associazioni aderenti alla **Fe.D.ER**, sul proprio territorio e al loro interno, solo libere di agire e di intraprendere iniziative a scopi previsti dalle loro volontà statutarie, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.

Il numero delle Associazioni aderenti è illimitato. Sono membri della **Fe.D.ER –OdV** i soci fondatori e tutte le Associazioni, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione alla **Fe.D.ER** è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Possono aderire a **Fe.D.ER** Associazioni OdV, possono altresì aderire altri Enti del TS senza scopo di lucro, con un limite massimo del 50%.

ART. 5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Ogni Associazione previa esplicita e formale richiesta scritta di adesione, rivolta al Presidente e esaminata dal Consiglio Direttivo, con ratifica dell'Assemblea, può essere ammessa a farne parte.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associata non ammessa ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima Assemblea degli associati che sarà convocata. Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Direttivo e con la ratifica dell'Assemblea quell'Associazione che per inadempienze nei confronti del presente Statuto e dei deliberati degli organi della **Fe.D.ER**, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la **Fe.D.ER**.

Inoltre qualità di Associata si perde:

- a. per recesso/dimissione;
- b. per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per 2 anni;
- c. per esclusione:

L'esclusione delle associate è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto alla associata gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associata ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima Assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Ogni Associazione federata può dimettersi dalla **Fe.D.ER**, dandone comunicazione scritta al Presidente della stessa **Fe.D.ER**, previa deliberazione dei propri organi statutari. Le dimissioni dalla **Fe.D.ER** devono avvenire in forma scritta.
Il recesso o l'esclusione dell'Associata viene annotata nel verbale dell'Assemblea e resta agli atti.
L'Associazione receduta o esclusa non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 6 – Diritti e doveri delle Associazioni aderenti e loro Rappresentanti

I diritti delle Associate e dei loro rappresentanti sono:

- a. Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto
- b. Eleggere le cariche della **Fe.D.ER** ed essere eletti
- c. Chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto
- d. prendere visione dei libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa richiesta al Consiglio Direttivo, che provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo o tramite l'invio delle copie richieste all'indirizzo mail comunicato dal socio. Nel rispetto di questi principi generali l'associazione può adottare un regolamento che specifichi ulteriormente le modalità di accesso ai libri sociali.
- e. Ogni associata aderente gode all'interno della **Fe.D.ER**, della parità di diritti senza discriminazione alcuna.

I doveri delle associate e dei loro rappresentanti sono:

- a. Rispettare le norme del presente Statuto e i deliberati degli organi della **Fe.D.ER**;
- b. Provvedere al pagamento della quota entro i termini stabiliti;
- c. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della **Fe.D.ER**;

ART. 7 – Organi della Federazione

Sono Organi della Federazione:

- a. l'Assemblea delle Associate;
- b. il Consiglio direttivo (Organo di amministrazione);
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- e. l'Organo di Controllo Conti (organo eventuale, obbligatorio nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Le Cariche associative sono elettive e gratuite salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del Codice del Terzo Settore

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri dell'organo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

ART. 8 – L'Assemblea della Fe.D.ER

L'Assemblea è sovrana ed è il massimo organo deliberante della Federazione.

L'Assemblea si distingue in Ordinaria e Straordinaria.

L'Assemblea è composta da n.1 (uno) membro maggiorenne delegato per ogni singola Associazione aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle associazioni aderenti, che ne indicheranno determinati da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.

L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo che può essere eletto con voto segreto oppure con voto palese.

L'Assemblea ha inoltre competenza sulla modifica e/o revisione del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento della Federazione e su quanto ad essa riservato per legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo Statuto occorrono, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda

convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di un terzo degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento della **Fe.D.ER** e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

ART. 9 – L'Assemblea Ordinaria – Convocazioni e Deliberazioni

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese, può decidere di adottare il voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Associazioni o le singole persone, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi della Federazione

L'Assemblea si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno per tutti gli adempimenti, ed è convocata dal Presidente che ne fissa l'Ordine del Giorno.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica (via e-mail) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- f. delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- i. destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;

delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 10 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque (5) e non superiore a undici (11) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio i rappresentanti appositamente proposti alla Commissione elettorale, dalla presidenza di ciascuna Associazione OdV federata.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo ed amministrativo della **Fe.D.ER**, pertanto i suoi compiti sono:

- a. nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente un Tesoriere ed un Segretario;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispone bilancio o rendiconto;
- d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- e. delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- f. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- g. provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi per e-mail, 8 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni riunione del Consiglio Direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 11 – Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza della Federazione, sta' in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali della Federazione, della quale ha anche la rappresentanza esterna.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo

impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo e, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri. In tal caso egli deve contestualmente convocare l'Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

ART. 11 – Il Tesoriere

Il tesoriere della Federazione, viene eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno, egli ha la custodia dei conti della Federazione, dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione della **Fe.D.ER**.

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione da presentare all'Assemblea annuale, previa relazione del Consiglio Direttivo.

ART. 12 – Il Segretario

Il segretario della Federazione, può essere designato anche all'esterno del Consiglio direttivo, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni e redigere il verbale. Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile.

Art. 13- Il Collegio dei Revisori dei Conti (FACOLTATIVO)

Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre (3) membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo

Art. 14 - Organo di Controllo (FACOLTATIVO)

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- a. Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c. Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- d. Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- e. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15 – Incompatibilità delle cariche

Le cariche degli Organi della Federazione sono incompatibili tra loro e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento della **Fe.D.ER –OdV** deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 14 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 15 - Esenzione imposta di bollo e registro

Il presente statuto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art 82 del codice del terzo settore in quanto trattasi di organizzazione di volontariato.

Firma

Presidente Daniele Bandiera

Segretario Verbalizzante Agata Magaletta

Agata Magaletta

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena

Registrato il 26 APR. 2024

al n° 1095 Serie 3

Controposti € ESENTE

(Firma su delega del Direttore Provinciale

F.TO CARLO CIGARZANI

Roberto M...

